**Piano di revisione straordinaria**

**delle società pubbliche**

**(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)**

**I –Introduzione generale**

**1. Il quadro normativo**

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per gli enti locali il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che questa Amministrazione ha approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2015, ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017 ogni Amministrazione Pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

Il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

-alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

-entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it/).

Nel caso in cui il provvedimento di revisione straordinaria preveda l'alienazione delle partecipazioni ,questa dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l’Amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle proprie quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

-non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

-che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU

-che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell’articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

a)produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b)progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

c)realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

d)autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

e)servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede:

- che al solo fine di ottimizzare e valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

-la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

-che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

-che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

-che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le Amministrazioni devono verificarei “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione devedimostrare la necessità della società ,nel perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU; evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

All’atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017.

L’articolo 20 impone la dismissione:

-delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

-delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

-nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

-nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L’articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*.;la norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell’articolo 26. Quindi:

-il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

-per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

**2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del Comune approvato nel 2015 (articolo 24 comma 2 del TU).

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima “adottato” dalla giunta comunale il 24/3/2015 con deliberazione n. 27 e successivamente “approvato” dal Consiglio, su proposta del Sindaco, con deliberazione n. 5 del 30/03/2015.

La “relazione sullo stato di attuazione” del Piano 2015 è stata approvata dal Consiglio Comunale il 22/03/2016 con deliberazione n.8 e trasmessa alla Corte dei conti sezione regionale della Lombardia .

**II – Le partecipazioni del comune di Dosolo**

**1. Le partecipazioni societarie**

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione** | | **Funzioni attribuite** | **Quota % di partecipazione del Comune** |  |  | | | |
|  | | **Tipologia (organismo, ente, società)** | |  |
| 1 | TEA SPA | gestione dei servizi pubblici di sviluppo del territorio e dell'ambiente , in particolare nei settori dell’energia, del ciclo idrico integrato e dell’ambiente | 0,0022 |  | | Società per azioni |
| 2 | APAM SPA | Servizio pubblico di trasporto locale | 0,4563 |  | | Società per azioni |
| 3 | SIEM SPA | Gestione ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani | 0,8495 |  | | Società per azioni |
| 4 | GISI SPA | collettamento e depurazione delle acque reflue | 12,475 |  | | Società per azioni |
| 5 | GAL TERRE DEL PO SCRL | Gestione dei fondi europei del Piano di Sviluppo Locale | 0,70 |  | | Società consortile a responsabilità limitata |

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune ha mantenuto la proprietà delle proprie quote, motivandone la decisione.

**2. Altre partecipazioni**

A completamente del quadro delle partecipazioni del Comune,si precisa che il Comune di Dosolo partecipa al Consorzio Servizio Pubblico alla Persona di Viadana e al Consorzio CEV (Consorzio Energia Veneto).

Si rileva poi che, parallelamente all’adesione al GAL Terre del Po, disposta con delibera di C.C. n. 28 del 15/9/2016, il Comune di Dosolo ha avviato il procedimento di dismissione della propria quota societaria nel precedente Gruppo di Azione Locale GAL Oglio Po, con sede a Calvatone (CR), costituito per la gestione dei precedenti Piani di Sviluppo Locale finanziati da Regione Lombardia.

L’adesione al Consorzio Servizio Pubblico alla Persona essendo “*forma associativa*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è stata oggetto del *Piano 2015* né rientra nel perimetro di applicazione del nuovo testo unico delle società partecipate .

Analogamente l’adesione al CEV ( ente senza fini di lucro costituito per affiancare e coordinare per conto degli enti partecipanti le attività di acquisto ,gestione approvvigionamento,distribuzione,ottimizzazione dei processi per l’utilizzo di ogni fonte di energia ) non rientra nel perimetro di applicazione del nuovo testo unico delle società partecipate .

**III – Revisione straordinaria**

**1. TEA SPA (TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.)**

L’attività generale svolta dalla società è l’attività di organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale.

TEA spa è una società per azioni a capitale interamente detenuto da enti Locali della Provincia di Mantova e dal Comune di Settimo Milanese. La Società eroga servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate. La società risponde inoltre alle finalità istituzionali dell’Ente in quanto organizza e gestisce per conto dei Comuni Soci servizi pubblici locali.

La Società e il Gruppo non svolgono servizi strumentali all’Ente ai sensi del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 conv. Con L. 248/2006).

E’ Società holding capogruppo, proprietaria di reti e impianti, della discarica di Mariana Mantovana, che detiene le partecipazioni nelle Società operative, eroga tutti i servizi di staff, coordina la tesoreria ed il Cash Pooling alle Società del Gruppo, gestisce le attività di progettazione mediante i servizi di ingegneria, gestisce il forno crematorio di Mantova.

Le più importanti società di cui TEA Spa è la capogruppo sono:

* Sei S.r.l.: gestisce le attività di produzione, manutenzione e distribuzione afferenti al servizio Teleriscaldamento, di Distribuzione Gas, Impianti Termici e allo Sviluppo Energie Rinnovabili;
* Tea Energia S.r.l.: è la Società commerciale del gruppo che opera nel mercato liberalizzato dell’energia, sia verso i consumatori finali, sia verso operatori; a tal fine presidia e opera sulle filiere elettrica e del gas, nonché sulla vendita del teleriscaldamento, generato e trasportato da Sei;
* Tea Acque S.r.l.: si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato, del Servizio Manutenzione Reti idriche, del Servizio Manutenzione strade, nonché del Laboratorio di Analisi, Acqua Lab;
* Mantova Ambiente S.r.l.: è la Società che gestisce il Servizio Igiene Urbana, di raccolta e trasporto rifiuti, raccolta differenziata e raccolta rifiuti speciali e pericolosi, la conduzione degli Impianti di trattamento e di smaltimento rifiuti, la progettazione ed il mantenimento del verde pubblico;
* Tea Reteluce S.r.l.: è stata costituita per la gestione su scala provinciale del servizio di illuminazione pubblica. La Società è attiva dall’1/7/2014. Gli Enti locali che hanno aderito rappresentano il 70% circa dei punti luce della provincia di Mantova,per i quali ha sviluppato interventi di adeguamento impiantistico, risparmio energetico, smart service (ricarica veicoli elettrici, wi-fi pubblico, telesoccorso, rilevamento traffico, ecc.);
* Tea Onoranze Funebri S.r.l.: gestisce le attività di vendita dei servizi di onoranze funebri.

TEA spa ha completato modifiche organizzative e societarie già avviate da tempo per separare le funzioni di indirizzo e controllo dalle attività operative, raggiungendo l’assetto finale costituito da una Società Capogruppo (Tea S.p.A.) titolare di reti e impianti e diverse Società Operative controllate. La Società applica le norme di cui all’art. 16 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, che così sostituisce i commi 4 e 5 del D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti. L’organo di controllo è formato da 3 componenti.

Numero di dipendenti: 159

Risultato d’esercizio:

Risultato d’esercizio 2011: utile euro 4.556.222,00

Risultato d’esercizio 2012: utile euro 4.715.277,00

Risultato d’esercizio 2013: utile euro 4.942.053,00

Risultato d’esercizio 2014: utile euro 7.994.587,00

Risultato d’esercizio 2015: utile euro 11.011.405,00

Risultato d’esercizio 2016: utile euro 12.677.425,00

Fatturato:

Fatturato anno 2013: euro 26.834.502,00

Fatturato anno 2014: euro 31.242.688,00

Fatturato anno 2015: euro 36.456.909,00

Fatturato anno 2016: euro 38.619.301,00

Nel piano 2015 era previsto di mantenere tale partecipazione.

Ad oggi la società :

1. è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

b) risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

* ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
* vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, superiore a 500.000 euro e in costante crescita:
* ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Il comune, come già precisato, è proprietario del 0,0022% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota. Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è possibile mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per i servizi di interesse generale che gestisce.

Nel Piano 2015 era previsto di mantenere le quote di partecipazione nella società in quanto società che organizza e gestisce servizi pubblici a rilevanza economica ,coerenti con le finalità istituzionali del Comune .

**2. APAM SPA(AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A)**

Il Comune di Dosolo ha una partecipazione nella società del 0,4563%.

L’ attività svolta dalla società è lagestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.

Attività svolta per il Comune:

- Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi.

- Trasporto pubblico locale (APAM Esercizio Spa)

APAM S.p.A., soprattutto tramite la società Apam Esercizio Spa, direttamente partecipata e controllata, è la società che si occupa dei servizi per la mobilità sul territorio di Mantova e Provincia e che gestisce il trasporto pubblico urbano e interurbano di Mantova e dell’intero territorio provinciale con linee che arrivano a coprire anche parte delle province di Brescia, Verona e Modena..

L’Assemblea straordinaria di APAM spa del 26.06.2017 ha adeguato lo statuto sociale in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.175 del 19.08.2016.

Pertanto da tale data l’organo amministrativo è composto da un Amministratore unico (e non più dal consiglio di amministrazione). Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci e vi è un unico revisore .

Numero di dipendenti: zero

Risultato d’esercizio:

Risultato d’esercizio 2012: utile euro 151.386,00

Risultato d’esercizio 2013: utile euro 238.319,00

Risultato d’esercizio 2014: utile euro 326.060,00

Risultato d’esercizio 2015: utile euro 1.071.891,00

Risultato d’esercizio 2016: utile euro 566.345,00

Fatturato:

Fatturato anno 2013: euro 616.185,00

Fatturato anno 2014: euro 716.291,00

Fatturato anno 2015: euro 553.371,00

Fatturato anno 2016: euro 557.692,00

Nel piano 2015 era previsto di mantenere tale partecipazione.

Ad oggi la società Apam Spa:

-è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune

-risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

* vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, superiore a 500.000 euro;
* ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Il comune, come già precisato, è proprietario di una quota del 0,046 del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato comunque che i dati di bilancio della società sono in crescita e che la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è possibile mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

**3.SIEM SPA (SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA)**

Il Comune di Dosolo ha una partecipazione 0,8495 %. L’attività svolta dalla società è la gestione di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. La gestione c.d. post-operativa di questi siti , imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. n.175/2016.

L’organo amministrativo è composto da un Amministratore unico.

Il collegio sindacale è formato da 3 componenti.

Numero di dipendenti: 1

Risultato d’esercizio:

Risultato d’esercizio 2012: perdita euro -2.473.515,00

Risultato d’esercizio 2013: utile euro 171.490,00

Risultato d’esercizio 2014: utile euro 1.670,00

Risultato d’esercizio 2015: utile euro 208.507,00

Risultato d’esercizio 2016: utile euro 40.714,00

Fatturato:

Fatturato anno 2013: euro 902.115,00

Fatturato anno 2014: euro 958.240,00

Fatturato anno 2015: euro 731.424,00

Nel piano 2015, per quanto riguarda la società SIEM, l’intenzione dell’amministrazione era quella di favorire un processo di fusione con altre società,sia perché risultava composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (zero), sia perché svolgeva attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate da TEA (Mantova Ambiente Srl);

Tuttavia ciò non era stato possibile in quanto l’ente socio di maggioranza di Tea spa (Comune di Mantova) aveva deliberato nel proprio piano di non provvedere a modifiche societarie in tale direzione .

Ad oggi la società:

* è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a), dato che il mancato svolgimento della gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all’intero territorio provinciale;
* risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
* rispetta le disposizioni relative al rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli amministratori, in quanto SIEM ha già operato, in ossequio alla disciplina dell’articolo 1, commi 611 e 612, legge n. 190 del 2014, la sostituzione del consiglio di amministrazione con la figura dell’amministratore unico (lettera b);
* vanta un fatturato medio, per l’ultimo triennio, superiore a 500.000 euro (cfr. comma 12-quinquies, articolo 26 del TU);
* ha chiuso con un utile in quattro degli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni;

Si specifica inoltre che ,se è vero che sia Tea spa sia SIEM si occupano entrambe di parti del ciclo di gestione dei rifiuti , per cui si può affermare astrattamente che svolgono attività analoga, è pur vero che , alla luce degli orientamenti della giurisprudenza contabile, si può affermare che per la particolarità e complessità dell’attività concretamente effettuata (gestione post-mortem delle discariche) l’attività svolta da SIEM è specifica e non analoga.

Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, d.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che l’attività ad oggi specifica della società non determina costi o diversi oneri diretti a carico degli enti soci.

Per tali motivi, allo stato attuale, non vi sono motivi ostativi , alla luce degli obblighi introdotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 (come modificato dal decreto n. 100 del 2017),che impongano di dismettere le proprie quote di partecipazione.

Del resto il Comune di Dosolo è proprietario del 0,8495 % del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione o la fusione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota, ma una cessione della partecipazione è sicuramente non percorribile in quanto non vi è nessun interesse economico rilevante sotteso alla gestione societaria, se non assicurare la gestione post operativa delle discariche . Anche per questo motivo appare difficilmente compatibile con gli obblighi di legge gravanti sulla società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post operativa delle discariche dismettere la propria quota sociale .

Pertanto, per tutti questi motivi ,è possibile mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

**4. GISI**

Gisi è una Società per Azioni a capitale totalmente pubblico i cui soci , alla data odierna, sono :

* Comune di Casalmaggiore , per una quota del 20,370% ;
* Comune di Pomponesco , per una quota del 5,075% ;
* Comune di Dosolo ,per una quota del 12,475%;
* Comune di Sabbioneta , per una quota del 12,830% ;
* Comune di Viadana ,per una quota del 49,250%.

La Società è stata costituita il 30.3.1998, in seguito alla trasformazione del Consorzio di Depurazione Idrica Viadanese Casalasco, con un capitale sociale pari ad € 5.408.00,00. L’attuale patrimonio netto è pari ad € 5.466.159,31 e dalla sua costituzione la Società non ha mai avuto perdite di esercizio e conferimento in conto capitale da parte dei soci .L’oggetto sociale è il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei territori dei Comuni Soci .

A seguito delle trasformazioni societarie imposte dal Legislatore ,nell'ambito dei servizi pubblici a rete ed a seguito della costituzione nel 2002 degli AATO, per la gestione del servizio idrico integrato, l’Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova , ha individuatoquale Gestore dell'Area Omogenea, in cui è incluso il Comune di Dosolo, la società Tea Acque S.r.l ,che dal 2015 è subentrata nel servizio operativoa GISI S.p.a.,in virtù di un accordo che si è perfezionato nel 2016 .

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. La società non ha dipendenti e si avvale di un consulente tecnico per il controllo degli impianti e di un consulente amministrativo per la gestione contabile nonché di un collaboratore per la gestione della segreteria amministrativa.

Il risultato economico delle gestioni, in conformità ai Patti Parasociali stipulati, è sempre pari a zero. La società, inoltre, svolge attività analoga o similare a quella svolta da altra società (TEA Acque S.r.l. controllata da TEA S.p.a. ) partecipata dal Comune.

Si da atto che già con la relazione del 2016 sul piano di razionalizzazione delle società del Comune ( cfr delibera di CC N.8 DEL 22/3/2016 ) questa Amministrazione ha dato indicazioni alla società per un contenimento dei costi di gestione ,in particolare per addivenire alla riduzione del numero degli amministratori , dei consulenti oltreché dei relativi compensi .

L’organo amministrativo è composto da un 5 amministratori .

Il collegio sindacale è formato da 3 componenti.

Numero di dipendenti: 1

Risultato d’esercizio:

Risultato d’esercizio 2011: 0

Risultato d’esercizio 2012: 0

Risultato d’esercizio 2013: 0

Risultato d’esercizio 2014: 0

Risultato d’esercizio 2015: 8.640

Fatturato:

Fatturato anno 2013: euro 1.291.109,00

Fatturato anno 2014: euro 1.125.149,00

Fatturato anno 2015: euro 727.723,00

Ad oggi la società:

* è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune
* non risponde pienamente ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
* non ha dipendenti e pertanto il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti (lettera b);
* è una società che svolge attività analoga a quella svolta dal altra società partecipata indirettamente dal Comune ( Tea Acque srl) (lettera c)

Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, d.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la società non svolge più un servizio diretto di collettamento e depurazione delle acque reflue ,ma è di fatto una società patrimoniale ,titolare degli impianti di collettamento e depurazione dei soci aderenti; si rileva inoltre che i costi di gestione,in virtù dei patti parasociali all’epoca sottoscritti,potrebbero in futuro avere ripercussioni dirette sul bilancio dei soci .

Già con il piano di razionalizzazione 2015 l’Amministrazione Comunale ha avviato azioni finalizzate alla riduzione dei costi di gestione di GISI spa, che hanno portato al 2016 a una riduzione dei compensi previsti per gli amministratori .

Sussistono,ad oggi, per tale società le condizioni previste dal decreto legislativo 175/2016 per dismettere la propria partecipazione societaria e/o porre in liquidazione l’intera società in accordo con gli altri soci

**5. GAL TERRE DEL PO SCRL**

Con delibera di C.C. n. 28 del 15/9/2016 il Comune di Dosolo ha approvato l’adesione alla nuova società consortile “GAL Terre del Po “ scrl quale società senza fini di lucro, costituita con lo scopo di gestire i fondi europei del Piano di Sviluppo Locale e quindi ai sensi dell’art. 4,comma 6 del D.lgs.n.175/2016 e s.m.i .

Attualmente la società è partecipata da 25 comuni e da un consorzio, ha un Presidente, un vicepresidente e un consiglio di amministrazione composto da 11 consiglieri. E’ in fase di avvio e di organizzazione amministrativa interna.

Il Comune di Dosolo ha una partecipazione nella società del 0,70%.

La società ha i requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 del D.lgs.n.175/2016 e s.m.i per cui, per i servizi e le finalità per le quali è stata costituita, è possibile mantenere la partecipazione.